Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Dell'Orso del 16 dicembre 2020
www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:
Dott. Giuseppe Iannaccone - Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani - Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso - Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. OMISSIS, trattenuta in decisione all'udienza del 15 settembre 2020, e vertente tra

BANCA

APPELLANTE

E

CLIENTI

APPELLATI

NONCHE'

PROMOTORE FINANZIARIO

APPELLATA CONTUMACE

OGGETTO: appello alla sentenza n. 655/16 del Tribunale di Pescara in tema di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2049 cod civ.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1.I coniugi CLIENTI, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., hanno evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara PROMOTORE FINANZIARIO e BANCA per sentirli condannare, in solido tra loro, al ristoro dei danni patrimoniali, del pregiudizio morale ai sensi dell'art. 2059 cod civ, e delle spese di costituzione di parte civile sostenute nel procedimento penale celebratosi a carico del primo.

A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno in estremi sintesi allegato che:

- nel mese di ottobre 2007 e successivamente nel febbraio 2008 avevano sottoscritto, per il tramite del PROMOTORE FINANZIARIO, un contratto di investimento titoli denominato OMISSIS;

- per tale ragione, avevano corrisposto al predetto promotore, mediante assegni intestati alla madre, la somma complessiva di Euro 50.000,00;

Ex Parte Creditoris

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: la banca non è responsabile per l'infedele comportamento del dipendente

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- dopo aver ricevuto, come meglio si dirà in seguito, il versamento di alcune cedole, non era stato loro restituito integralmente il capitale sottoscritto, ma un acconto attraverso assegni emessi dallo stesso PROMOTORE FINANZIARIO;

- a seguito di quanto accertato nelle more, avevano sporto denunzia querela nei confronti del promotore che, dopo l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti (anche per altri fatti commessi in danno di diversi investitori), ha patteggiato la pena;

- alla luce del quadro così tratteggiato, sussisteva la responsabilità del PROMOTORE FINANZIARIO e quella, ai sensi dell'art. 2049 cod civ, della BANCA per culpa in vigilando;

Si è costituito in giudizio unicamente l'intermediario finanziario sollevando, preliminarmente, una serie di questioni su cui si omette, per ragioni di economia dispositiva, di soffermarsi in quanto, rigettate in primo grado, non sono state riproposte in appello.

Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda contestandola sia nell'an che nel quantum e chiedendo tempestivamente di essere comunque autorizzata alla chiamata in causa dello stesso PROMOTORE FINANZIARIO e della di lui madre, che si era costituita fideiussore del figlio.

In particolare, BANCA ha negato, disconoscendo una parte della documentazione prodotta dalle controparti, l'avvenuta consegna del denaro al PROMOTORE FINANZIARIO nonché la sussistenza del requisito dell'occasionalità necessaria invocando in ogni caso l'applicazione dell'art. 1227 cod civ al fine di escludere la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei propri confronti.

Né il PROMOTORE FINANZIARIO né la madre si sono costituiti nel giudizio di primo grado e pertanto, disposto il mutamento del rito ed all'esito dell'istruttoria espletata mediante l'acquisizione di documentazione e l'escussione di un teste, il Tribunale di Pescara ha, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, condannato in solido i convenuti al pagamento, in favore dei coniugi CLIENTI, della somma di Euro 30.000,00 (comprensiva del danno patrimoniale e del pregiudizio morale sofferto e liquidato equitativamente nella misura di Euro 5.000,00) unitamente alla rifusione delle spese di lite.

I coniugi inoltre, in accoglimento della domanda di garanzia, sono stati condannati a tenere indenne l'intermediario di quanto dovuto in forza della suddetta decisione.

Il tribunale pescarese, con riguardo alla posizione dell'intermediario finanziario, ha in definitiva rilevato che il disconoscimento della documentazione, da inquadrarsi all'interno dello schema tipico dell'art. 2719 cod civ, si è rivelato generico.

Ha aggiunto, altresì, che la prova dell'avvenuto pagamento del denaro in favore del PROMOTORE FINANZIARIO deve desumersi anche dalla documentazione, ritualmente prodotta in atti, e relativa al procedimento penale a carico dello stesso, mentre per quanto concerne il requisito dell'occasionalità necessaria deve tenersi conto delle seguenti circostanze:

- l'anomalia dei pagamenti, mediante la dazione di assegni a me medesimo, così come le vicissitudini in sede penale del promotore, non possono, anche alla luce della posizione assunta sul punto dalla giurisprudenza, rappresentare fattori escludenti la responsabilità;

- ad analoghe conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne il mancato invio della documentazione da parte dell'intermediario inerente l'investimento concluso;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- deve escludersi un concorso di colpa dei danneggiati o comunque, la violazione del dovere, previsto dal comma 2 dell'art. 1227 cod civ, di evitare il danno, in quanto non sono emersi comportamenti di connivenza, di collusione ed ancora meno di acquiescenza tra gli investitori ed il PROMOTORE FINANZIARIO;

La sentenza del Tribunale di Pescara è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla sola BANCA che ha anche provveduto a notificare il libello introduttivo anche al PROMOTORE FINANZIARIO.

Nel corposo atto di citazione, mediante l'articolazione di sei motivi, l'intermediario ha censurato l'apparato motivazionale della decisione del primo giudice insistendo per il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata nei propri riguardi.

Scendendo, ancor più nel dettaglio, la prima doglianza (cfr pagg 4-16 dell'atto di citazione) ha riguardato la prova dell'avvenuto pagamento della somma di Euro 50.000,00 in favore del PROMOTORE FINANZIARIO in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante, le argomentazioni utilizzate nella sentenza di primo non hanno adeguatamente tenuto conto del disconoscimento dell'ordine di acquisto (cfr doc 1 delle produzioni degli attori in primo grado) e della disposizione di trasferimento dei titoli (cfr doc 5) non sottoscritte e quindi, in quanto tali, non riconducibili all'intermediario che, pertanto, non potevano entrare a far parte del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione.

E' stata data rilevanza, al fine di supportare la tesi dei coniugi CLIENTI, alla sentenza con cui il PROMOTORE FINANZIARIO ha patteggiato la pena nonché all'interrogatorio reso dallo stesso dinanzi al GIP di Pescara il 30 novembre 2011 omettendo di considerare che essi non possono spiegare alcuna rilevanza nei propri confronti.

Con il secondo motivo (cfr pagg 16-22 dell'appello) gli appellanti hanno censurato la pronunzia di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi agli ispettori di BANCA nell'incontro del 18 marzo 2008.

In quell'occasione, difatti, è stato compilato e sottoscritto un questionario nel quale lo stesso ha dichiarato la corrispondenza tra gli investimenti sottoscritti e le informazioni ricevute con ciò ammettendo che la sottoscrizione dello OMISSIS rappresentava una modalità concordata unicamente con il promotore.

Ulteriore profilo di censura (cfr pagg. 22-37) ha interessato il passaggio della sentenza che ha ritenuto provato il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività prestata dal PROMOTORE FINANZIARIO e la sottoscrizione dell'investimento per cui è causa unicamente sul dato fattuale del rapporto di collaborazione tra l'intermediario e lo stesso PROMOTORE FINANZIARIO non valutando, sempre secondo le petizioni dell'appellante, quanto stabilito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (peraltro espressamente menzionata) che ha riconosciuto la sussistenza di tale nesso in situazioni (sottoscrizione dell'investimento nei locali dell'intermediario, utilizzo dei formulari dell'istituto) ben codificate e da accertarsi in maniera rigorosa.

Il quarto motivo di appello ha ad oggetto l'omessa pronunzia sull'interruzione del nesso di occasionalità necessaria a seguito di comportamenti anomali o comunque di acquiescenza primo tra tutti l'esperienza maturata dai coniugi nel settore degli investimenti e che, invece, il Tribunale ha ritenuto non essere emersa nel corso del giudizio così obliterando quanto risultante dal materiale probatorio e discostandosi dall'orientamento seguito in maniera consolidata, alla luce delle sentenze emesse (e prodotte dall'appellante al momento della costituzione nel presente giudizio) proprio dal Tribunale di Pescara che in controversie in cui sono stati convenuti in giudizio sia il PROMOTORE FINANZIARIO che lo stesso

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

intermediario finanziario, hanno rigettato la domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultimo.

Oggetto di specifica doglianza (cfr pagg 57-63) si è rivelata la mancata applicazione dell'art. 1227 cod civ sul concorso di colpa del danneggiato in quanto il Tribunale non ha valutato l'incidenza a tale riguardo della condotta agevolatrice delle controparti contraria al generale canone della diligenza.

L'ultimo motivo di appello (cfr pagg. 63.70) ha infine riguardato il riconoscimento del danno non patrimoniale sul generico assunto dell'applicazione dell'art. 2059 cod civ ed in assenza di uno specifico onere allegatorio e probatorio delle parti danneggiate.

I coniugi si sono costituiti eccependo l'inammissibilità del gravame e deducendone nel merito l'infondatezza.

Il PROMOTORE FINANZIARIO e la madre, invece, sebbene regolarmente citati (mediante notifica rispettivamente a mezzo ufficiale giudiziario il 23 settembre 2016 e ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) non si sono costituiti in giudizio.

Il gravame è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali e del fascicolo d'ufficio del primo grado e così all'udienza del 15 settembre 2020, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..

2.1. In limine litis, va dichiarata la contumacia degli appellati PROMOTORE FINANZIARIO e madre.

2.2. In via preliminare, poi, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta, invero genericamente dagli appellati soltanto nelle conclusioni della comparsa di costituzione.

Il tema dell'individuazione dei criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello ha costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2012.

A comporre l'inevitabile contrasto che si era venuto a delineare sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno stabilito di recente che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr Cass Civ, S.U. 16.11.2017 n. 27199).

Orbene, nel caso di specie, l'appellante ha esaustivamente chiarito le ragioni poste a presidio del gravame (nell'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta nei propri confronti sia per quanto concerne il requisito dell'occasionalità necessaria che per il concorso di colpa del danneggiato nonché per l'insussistenza della prova del danno non patrimoniale riconosciuto di contro dal primo giudice) e di conseguenza la questione preliminare non può che essere rigettata.

Ex Parte Creditoris

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ad ogni buon conto, non è superfluo rilevare che tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (cfr Cass Civ, Sez VI 29.1.2020 n. 1935).

3.1. La disamina del merito del gravame impone una preventiva ricostruzione della cornice, in prevalenza di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la fattispecie che ci occupa ed a tale fine deve osservarsi quanto segue.

I coniugi CLIENTI, a partire dall'anno 2000 (e quindi circa sette anni prima degli accadimenti per cui è causa) hanno sottoscritto con BANCA (cfr doc 1 delle produzioni di parte appellante) diversi investimenti e come peraltro dagli stessi riportato anche nella denunzia querela sporta nei suoi confronti (e di cui, a breve meglio si dirà) la loro sottoscrizione è avvenuta con l'attività del PROMOTORE.

Tanto premesso, è accaduto che nel mese di ottobre 2007, gli odierni appellati hanno sottoscritto (su un modulo dell'intermediario appellante sottoscritto anche dal PROMOTORE FINANZIARIO) un ulteriore investimento denominato OMISSIS per un importo di Euro 30.000,00 corrisposto a mani dello stesso promotore mediante tre assegni dell'importo rispettivamente di Euro 10.000,80, di Euro 9.790,00 e di Euro 10.220,00 recanti quale beneficiario l'indicazione " me medesimo".

Dalla disamina del contenuto della offerta di acquisto (doc 1 delle produzioni di parte appellata) è risultato che la durata del finanziamento era piuttosto breve essendo riportata la scadenza del 30 novembre 2007 ed un realizzo, in termini di guadagno per l'investitore di Euro 35.120,00.

Per stessa ammissione degli appellati:

- nel mese di dicembre 2007, il promotore ha provveduto alla consegna di una prima cedola (trattasi degli utili dell'operazione) a cui faceva seguito nello stesso mese ed in quello successivo di altre tre dell'importo di Euro 2.500,00 ciascuna;

- a febbraio del 2008, con le medesime modalità, i coniugi hanno consegnato al PROMOTORE FINANZIARIO altre due assegni dell'importo complessivo di Euro 20.000,00 e nel mese successivo è stata versata l'ultima cedola con l'impegno, assunto dal promotore, del rimborso a breve del capitale;

- ciò, però, non è avvenuto e come descritto ancora una volta nella querela, il PROMOTORE FINANZIARIO consegnava assegni che però invitava gli investitori a non mettere all'incasso perché privi di provvista;

- intanto il 18 marzo 2008, i coniugi CLIENTI sono stati convocati dagli ispettori di BANCA e nel questionario firmato soltanto dal primo è stato dato atto della rispondenza tra gli investimenti sottoscritti e quelli riportati nel prospetto informativo; è certo dunque che tra tali operazioni non vi fosse OMISSIS né tale circostanza è stata rilevata;

- nel mese di maggio 2008, la BANCA ha comunicato agli odierni appellati l'interruzione di ogni rapporto di collaborazione con il PROMOTORE FINANZIARIO che, tuttavia, come comprovato dagli assegni prodotti, ha rimborsato una parte del capitale investito;

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- nel mese di ottobre 2008, dopo aver appreso di plurime denunzie da parte di altri clienti, i coniugi hanno sporto querela nei confronti del PROMOTORE FINANZIARIO che, per tali fatti, unitamente ad altri che chiaramente non costituiscono oggetto del presente giudizio, è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della raccolta del credito e per una serie di episodi di truffa aggravata (in danno anche di altri investitori per il medesimo prodotto finanziario);

- cn sentenza n. 298/2011 il PROMOTORE FINANZIARIO ha patteggiato la pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed Euro 900,00 di multa;

3.2. Poiché l'essenza della controversia che ci occupa riguarda unicamente la responsabilità dell'intermediario finanziario per fatto illecito (non più contestabile essendo sul punto la pronunzia di primo grado passata in giudicato) del proprio dipendente si tratta, sinteticamente, di individuare i principi di diritto applicabili in situazioni analoghe a quella che ci occupa.

Muovendo dall'esegesi dell'art. 31 TUF, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel ritenere che ai fini della responsabilità dell'intermediario, inquadrabile alla stregua di una ipotesi di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2049 cod civ, è indispensabile un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il conferimento dell'incarico di promuovere affari, il cui espletamento abbia reso possibile o anche solo agevolato la condotta illecita.

Il diretto coinvolgimento dell'intermediario trova la sua giustificazione normativa nell'art. 21 del TUF che, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva "Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla L. 30 luglio 1998, n. 281 , il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.".

Di recente, tale impostazione interpretativa ha trovato ulteriore conforto all'interno della giurisprudenza di legittimità dove in effetti è stato stabilito che la nozione di occasionalità

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

necessaria, " come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019, cit., in motivazione, p.p. 46-51) - vale a descrivere null'altro che "una peculiare specie di relazione di causalità", da valutarsi alla stregua del criterio di regolarità causale con il quale è declinato in ambito civile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cpv. c.p., tale per cui "la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente". Deve dunque trattarsi di una "sequenza tra premesse e conseguenze... rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri.

"In tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata" (Cass. Sez. U. sent. cit. p.p. 54, 56)" (cfr Cass Civ, Sez III, 17.1.2020 n. 857).

Proseguendo nella disamina del percorso argomentativo seguito dalla S.C. è dunque possibile affermare che:

- ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente in quanto non è necessario che vi sia un rapporto regolato secondo i criteri del rapporto subordinato oppure di agenzia potendo risultare sufficiente anche che l'agente sia inserito, finanche temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore;

- "la preposizione può derivare anche da un rapporto di fatto; che non sono essenziali nè la continuità, nè l'onerosità del rapporto; è, inoltre, sufficiente l'astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, non essendo necessario l'esercizio effettivo di quel potere (v. in tal senso da ultimo Cass. 26/09/2019, n. 23973, che ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'assicuratore per i danni conseguenti dalla condotta del sub-agente in un caso in cui, pur in assenza di alcun diretto rapporto tra gli stessi, risultava tuttavia che l'assicuratore: quale primo preponente, aveva conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo; conservava un controllo diretto anche sul subagente; si avvaleva comunque di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i prodotti assicurativi della preponente)" (cfr sentenza citata);

- il paradigma di imputazione della responsabilità dell'intermediario rappresentato dall'art. 2049 cod civ. deve essere distinto rispetto alla responsabilità dello stesso per il "danno provocato dalla condotta illecita del sedicente promotore, pur in mancanza di rapporti di committenza di alcun tipo, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, quando con il proprio comportamento colposo (e dunque, in tal caso, in forza della generale clausola aquiliana: art. 2043 c.c.) la banca o la compagnia d'assicurazione abbia ingenerato nel cliente il legittimo affidamento che il promotore agisse nell'ambito di incombenze affidategli, purchè in tal caso sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato";

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- in tale ultima ipotesi la colpevole buona fede del terzo incide, di fatto eliminandolo, su un elemento costitutivo della responsabilità, mentre nel caso disciplinato dall'art. 2049 cod civ assume rilievo, potendo giungere sino al punto di eliderlo, sul nesso causale;

- muovendo, allora, da tale premessa si impone un diverso metro di valutazione della colpa del danneggiato e così "Nel primo caso (affidamento incolpevole) rileverà la mancanza della diligenza media esigibile, avuto riguardo al contesto sociale e culturale di riferimento, nel discernere l'inesistenza di alcun collegamento tra l'apparente preposto e l'ente. Nel secondo caso, che qui interessa, nel quale tale collegamento è già, obiettivamente, nei fatti, la colpa del danneggiato sarà apprezzabile in presenza di un coinvolgimento soggettivo del danneggiato ben più marcato; la credulità del danneggiato va in altre parole diversamente ponderata, in detta ipotesi, in considerazione della giustificazione che, almeno in parte, ne può derivare proprio dall'inserimento del preposto nell'organizzazione dell'impresa preponente" (cfr stessa sentenza);

- il principio di diritto che ne consegue è che "la condotta del terzo/investitore - non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell'evento - può giungere a interrompere il nesso causale solo allorchè gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche";

- chiamata a codificare il contenuto della prova liberatoria la giurisprudenza ha chiarito che la consegna da parte del cliente al promotore finanziario di somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, vale a dire assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera (artt. 81 precitata delibera Consob e 94, comma 6 del regolamento intermediari Consob del 1998 n. 11522, applicabile ratione temporis, e della cui violazione risponde l'intermediario che abbia accettato modalità di pagamento difformi da quelle prescritte, come nel caso in esame alla luce del rendiconto sull'andamento dell'investimento), non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività dello stesso e la consumazione dell'illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell'intermediario preponente (cfr Cass Civ, Sez III, 18.12.2015 n. 25442);

- analogamente, è stato evidenziato che "Ai fini dell'assolvimento dell'onere gravante sul terzo danneggiato di provare l'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, in funzione dell'azione risarcitoria promossa nei confronti dell'intermediario, non può ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio. E' necessario pertanto che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi la effettiva consegna del denaro ai promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario" (cfr Cass Civ, Sez III, 17.1.2020 n. 856);

Ebbene, tali principi devono essere trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ex Parte Creditoris

4. L'appello proposto da BANCA è fondato e deve di conseguenza trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.

Tuttavia, per mere ragioni di ordine logico e sistematico, qualche considerazione si rende necessaria con riguardo ai primi tre motivi che, in quanto strettamente connessi tra loro, ben possono essere vagliati congiuntamente ed a tale fine merita osservare quanto segue.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la consegna del denaro ai fini dell'investimento al PROMOTORE FINANZIARIO va ritenuta dimostrata così come non possono esservi dubbi sul fatto che tale dazione, pur se avvenuta con modalità anomale, abbia trovato la sua ragione giustificativa nel rapporto esistente tra il predetto e BANCA.

Dal corposo materiale documentale prodotto dagli odierni appellati, difatti, è risultato che il PROMOTORE FINANZIARIO sino al mese di aprile 2008 (cfr lettera inviata ai coniugi del 13 maggio 2008) ha intrattenuto un rapporto di collaborazione con il suddetto intermediario sicchè è lecito fondatamente ritenere che i coniugi fossero convinti che il denaro fosse relativo ad un investimento dell'intermediario.

Invero, in data 24 gennaio 2008, la banca aveva inviato una lettera agli odierni appellati in cui espressamente PROMOTORE FINANZIARIO è indicato quale "OMISSIS".

Inoltre, l'ordine di acquisto dei titoli OMISSIS è avvenuto su carta intestata del predetto intermediario e di certo non si è trattato del primo investimento finanziario della famiglia che, difatti, e come già anticipato, già a partire dal 2000, aveva sottoscritto titoli con il gruppo ed aveva intrattenuto a tal fine rapporti con il PROMOTORE FINANZIARIO.

Ne deriva quindi come le ampie considerazioni svolte dall'appellante sul disconoscimento della sottoscrizione del suddetto ordine di acquisto e del documento denominato copia disposizione trasferimento titoli non colgono nel segno e di conseguenza non possono valere ad escludere il rapporto di occasionalità necessaria.

Al di là, in effetti, dei limiti di tale disconoscimento che, in quanto effettuato su copie, deve soddisfare in termini di specificità i requisiti richiesti dall'art. 2719 cod civ, resta il profilo assolutamente dirimente per addivenire alla conclusione dell'inutilizzabilità del materiale, che i due documenti firmati dal PROMOTORE FINANZIARIO e quello di trasferimento titoli dal solo cliente, sono provenienti da soggetti terzi rispetto alla parte appellante sicchè in simili casi non è possibile invocare l'applicazione della disciplina del disconoscimento e della verificazione.

Il disconoscimento pertanto così come formulato non consente di privare il documento di qualsivoglia rilevanza probatoria nei riguardi della banca sicchè a tale riguardo occorre tener conto delle emergenze istruttorie emerse nel corso del giudizio.

Gli atti del procedimento penale, da intendersi alla stregua di prove atipiche, sono utilizzabili nel presente giudizio unicamente al fine di dimostrare (come riportato chiaramente nel capo di imputazione contestato al PROMOTORE FINANZIARIO) il versamento di somme di denaro per un investimento di BANCA.

A supportare tale opzione vi è la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità che può essere così sintetizzata: "anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654,652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ex Parte Creditoris

sentenza di condanna, condividendone gli esiti (Cass. 17316/2018; Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass. 24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011).

Più in particolare, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare (come nel caso in esame) per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e ss.: cfr. Cass. 2168/2013; Cass. 132/2008). Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato (così in motivazione: Cass. 21299/2014)"(Cfr Cass Civ, II, 4.7.2019 n. 18025).

Nell'interrogatorio di garanzia del 30 novembre 2009, il PROMOTORE FINANZIARIO ha ammesso di aver proposto ad alcuni clienti investimenti non ufficiali di BANCA prospettando ai clienti rendimenti elevati che venivano poi corrisposti con assegni regolarmente fatti transitare su conti correnti accesi presso la medesima banca.

Nel capo di imputazione a carico del PROMOTORE FINANZIARIO risulta chiaramente specificato che le plurime condotte delittuose contestategli sono state poste in essere abusando della sua qualità di agente intermediario senza rappresentanza di BANCA.

Tanto basta, quand'anche si volesse ritenere non raggiunta la prova della consegna del denaro quale conseguenza del rapporto di occasionalità necessaria, a dimostrare che comunque l'intermediario non ha esercitato alcun concreto e significato intervento di controllo sull'operato del promotore.

In effetti, deve ritenersi che, ai fini della sussistenza della particolare ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2049 cod civ, è sufficiente che le incombenze esercitate dal dipendente, collaboratore o ausiliario abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e, quindi, l'evento dannoso e ciò anche se il dipendente, collaboratore o ausiliario abbiano travalicato e disatteso i limiti fissati dal preponente in relazione alle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così che non si venga ad integrare una condotta del tutto estranea al rapporto di collaborazione concordato inter partes.

D'altronde, a corroborare tale soluzione deve tenersi anche conto del fatto che nei mesi di dicembre 2007 e gennaio 2008, il promotore (che continuava a ricevere i clienti all'interno dei propri uffici) aveva consegnato le cedole e quindi i profitti dell'investimento che i coniugi hanno provveduto a depositare (come comprovato dalle distinte di versamento) su un conto acceso presso il medesimo intermediario.

Non consente un diverso inquadramento dei fatti neppure la circostanza della sottoscrizione in data 18 marzo 2008 da parte del coniuge del questionario sottopostogli dagli ispettori dell'odierna appellante in cui lo stesso ha in effetti confermato (circostanza però non vera) la piena rispondenza tra i prodotti finanziari sottoscritti con la moglie e le informazioni ricevute dallo stesso intermediario.

A volere tutto concedere, infatti, trattasi di una circostanza successiva alla conclusione dell'investimento e quindi non meritevole di essere vagliata alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza che ai fini della sussistenza dell'occasionalità necessaria ha ritenuto indispensabile effettuare una valutazione ex ante e non (come sarebbe volendo valutare l'esito del citato questionario) ex post.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Deve quindi concludersi che vi è stata un'omessa vigilanza da parte dell'intermediario sull'operato del PROMOTORE FINANZIARIO se è vero, come difatti lo è, che soltanto a seguito delle denunzie-querele, l'istituto ha iniziato ad effettuare delle verifiche (in tal senso deve difatti interpretarsi il questionario nel marzo 2008) all'esito delle quali ha provveduto a revocare il mandato.

Deve quindi darsi continuità all'indirizzo seguito da questo ufficio (in decisioni prodottte dall'appellata in allegato alla memoria di replica) che in situazioni analoghe a quella che ci occupa ha ritenuto sussistente il nesso di occasionalità necessaria.

5. L'asse del discorso quindi si sposta inevitabilmente sulla disamina del quarto e del quinto motivo di appello che, in quanto strettamente connessi tra loro, ben possono essere vagliati congiuntamente.

Essi sono fondati e pertanto meritevoli di trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Secondo la prospettazione della BANCA, difatti, il Tribunale di Pescara non ha, non facendo conseguentemente buon governo dei principi di diritto sin qui enunciati in subiecta materia, considerato i comportamenti anomali dei risparmiatori idonei non solo ad incidere sul requisito dell'occasionalità necessaria, ma anche ad elidere il nesso di causalità indispensabile ai fini della configurabilità della responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 2049 cod civ.

La sentenza qui impugnata (cfr pagg- 8-11 della motivazione) ha escluso la sussistenza di un comportamento quanto meno di acquiescenza degli investitori nel fatto che alcun sospetto fosse derivato dal mancato invio ad opera di BANCA degli estratti conto relativi all'operazione di investimento per cui è causa, che le modalità di pagamento del capitale investito fossero anomale, che la condotta del PROMOTORE FINANZIARIO fosse idonea ad integrare una ipotesi di reato ritenendo sufficiente l'omessa vigilanza sull'operato dello stesso.

Tale percorso argomentativo, sin qui riportato sinteticamente, non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condiviso.

Come già anticipato, è indubbio che *"La banca non è responsabile per l'infedele comportamento del dipendente che si appropria delle somme del cliente se con questo c'era un rapporto, se non di collusione, di consapevole acquiescenza sulla violazione delle regole previste per le operazioni. In tale ipotesi, infatti, il cliente accetta consapevolmente una deroga alle regole che solitamente sono seguite per le operazioni"* (cfr Cass Civ, Sez I, 27.8.2020 n. 17947).

Su tale linea interpretativa, invero, si è collocato (in pronunzie temporalmente coeve a quella impugnata) lo stesso Tribunale di Pescara che, a più riprese ed in maniera assolutamente costante (come riscontrabile dalle decisione prodotte dall'appellante pienamente utilizzabili ai fini della decisione) ha, in fattispecie in cui l'investimento proposto dallo stesso PROMOTORE FINANZIARIO esulava da quelli facenti parte del pacchetto dell'intermediario, escluso la responsabilità della suddetta banca argomentando sulla esperienza e quindi sulla conoscenza da parte dell'investitore dei prodotti, sull'ammontare dell'investimento, sull'anomalia dell'operazione perché comportante dei guadagni fuori mercato tenendo conto della sua durata e determinata dalle modalità di riscossione delle cedole.

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Per completezza di indagine, mette conto evidenziare che una di queste sentenze del Tribunale di Pescara (segnatamente la n. 1250 del 14 luglio 2015) ha rigettato la domanda di risarcimento danni promossa nei confronti dell'intermediario ritenendo desumibile il fattore elusivo del nesso causale in alcune circostanze fattuali rientranti all'interno dello schema tipico dell'art. 1227 cod civ e segnatamente rappresentate dalle modalità anomale di pagamento, dal mancato utilizzo di moduli di BANCA, dall'assenza di verifica sull'andamento del versamento, dalla mancata sottoscrizione di un accordo quadro con l'intermediario.

E' doveroso rilevare che la sentenza in questione è stata impugnata e questa Corte Territoriale, in diversa composizione, ha con la sentenza n. 28 del 9 gennaio 2020 accolto (in parte avendo rigettato altre domande proposte dall'investitore appellante) il gravame.

L'apparato motivazionale della pronunzia in esame non si pone in contrasto (né sul piano logico né tanto meno su quello giuridico) con le conclusioni cui si intende pervenire con la presente sentenza in quanto:

- è stato escluso, in aderenza alla posizione assunta dalla giurisprudenza già richiamata nelle pagine che precedono, che fosse idoneo ad escludere il nesso di causa il pagamento dell'investimento con assegni intestati a mè medesimo e quindi allo stesso investitore così come alcuna incidenza potevano assumere l'omessa verifica presso PROMOTORE FINANZIARIO dell'investimento e la mancata sottoscrizione di un accordo quadro;

- la Corte ha invece attribuito risalto decisivo al fatto che l'investitore non avesse, anche alla luce della sua età, alcuna esperienza nel settore e quindi non fosse nella condizione di comprendere a pieno le possibili conseguenze anche negative derivanti dalla sottoscrizione dell'operazione;

Nel caso che ci occupa, invece, è pacifico, trattandosi, come anticipato, di circostanza documentata per tabulas, che i coniugi CLIENTI, al momento della versamento del denaro al PROMOTORE FINANZIARIO, avessero già, ed a partire dall'anno 2000, sottoscritto altre operazioni di investimento con la BANCA il che, anche in ragione della loro età (all'epoca cinquantenni entrambi), deve ragionevolmente indurre a ritenere che fossero nella condizione di comprendere esattamente i termini del suddetto investimento.

Invece, risulta anche in tal caso per tabulas che gli appellati abbiano corrisposto al PROMOTORE FINANZIARIO importi non certi esigui di denaro nonostante il modulo di prenotazione prevedesse espressamente che tutte le operazioni conseguenti fossero regolate sul rapporto di conto corrente acceso presso BANCA.

Non da ultimo, va segnalata l'assoluta anomalia dei rendimenti che, proprio come riportato nell'ordine di acquisto titoli, erano indicati in una misura palesemente fuori mercati essendo prevista la restituzione di circa 35.000,00 euro e ciò nel breve volgere di un mese, essendo l'operazione del mese di ottobre 2007 e dovendo scadere a novembre dello stesso anno.

Nonostante poi le cedole sono state (nei mesi di dicembre 2007 e gennaio 2008) corrisposte mediante assegni emessi dal PROMOTORE FINANZIARIO, senza quindi alcun riferimento alla BANCA, i CLIENTI hanno a febbraio 2008 affidato al promotore l'ulteriore cospicuo importo di Euro 20.000,00 dimostrando di perseverare nel porre in essere un investimento per finalità speculative.

Questo ufficio con le recentissime sentenze allegate alla memoria di replica in situazioni analoghe a quella che ci occupa ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di BANCA ponendo in particolare attenzione sul fatto che le modalità del finanziamento anche per il medesimo prodotto OMISSIS (vale a dire l'assenza di accrediti ed

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ex Parte Creditoris

addebiti di somme sul conto corrente e la consegna al promotore di denaro in contante o con assegni) fossero in ogni caso sintomatiche di una consapevole acquiescenza degli investitori nell'elusione della normativa antiriciaggio ed anti evasione fiscale.

Gli appellati nel corso del presente giudizio non hanno offerto alla valutazione del collegio elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti essendosi limitati, soprattutto per quanto concerne le circostanze poste a fondamento della sussistenza del loro comportamento acquiescente.

Il quadro che caratterizza la fattispecie che ci occupa, alla luce di quanto sin qui esposto, non si discosta dai casi in precedenza esaminati sicchè deve darsi continuità al suddetto indirizzo interpretativo

Sulla scorta quindi di tali considerazioni, integrando i dati fattuali sin qui enunciati un comportamento quanto meno acquiescente degli investitori, senza dubbio idoneo ad incidere sul nesso di causa (occasionalità necessaria), la domanda risarcitoria proposta nei confronti di BANCA deve essere rigettata con conseguente accoglimento dell'interposto gravame e la sentenza del Tribunale di Pescara deve essere confermata per quanto concerne la domanda proposta nei soli confronti di PROMOTORE FINANZIARIO.

Chiaramente al rigetto della domanda consegue come non sussistano più le condizioni per condannare i terzi a tenere indenne l'intermediario senza che però una tale circostanza comporti, in assenza di appello, una rivisitazione del regime delle spese di lite nel rapporto tra le medesime parti.

6. Il tratto palesemente assorbente delle considerazioni sin qui svolte, esonera dall'addentrarsi nella disamina dell'ultimo motivo di appello relativo all'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento del danno non patrimoniale riconosciuto agli investitori dal primo giudice.

7.1. L'esito del gravame è chiaramente destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite nel rapporto tra PROMOTORE FINANZIARIO ed i coniugi che seguono la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) pregio dell'opera prestata;

Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di BANCA la somma di Euro 4.800,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00 con applicazione dei valori medi ridotti nel limite del 50% fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: la banca non è responsabile per l'infedele comportamento del dipendente

7.2. Analogamente, seguono la soccombenza e vanno liquidate (attenendosi ai medesimi valori fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta), le spese del presente grado come da dispositivo.

7.3. Nel rapporto con gli appellati contumaci, non avendo nella sostanza svolta l'appellante alcuna domanda nei loro confronti, può procedersi, ricorrendo senza dubbio un'ipotesi di gravi ed eccezionale ragione, alla compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 655/16 così decide nel contraddittorio delle parti:

a) dichiara la contumacia di PROMOTORE FINANZIARIO e madre;

b) accoglie l'appello proposto da BANCA e per l'effetto rigetta la domanda proposta nei suoi confronti da CLIENTI;

c) condanna CLIENTI in solido fra di loro, alla rifusione in favore di BANCA delle spese del primo grado che liquida in Euro 4.800,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;

d) conferma nel resto la sentenza di primo grado;

e) condanna CLIENTI, in solido fra di loro, alla rifusione in favore di BANCA delle spese del presente grado che liquida in Euro 804,00 per spese ed in Euro 5.500,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;

f) compensa le spese nel rapporto con le altri parti contumaci.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio da remoto (ai sensi del D.L. n. 137 del 2020) dell'11 dicembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2020.

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376